



COMUNE DI LUGANO

SEZIONE DAVESCO - SORAGNO

PIANO REGOLATORE

NORME DI ATTUAZIONE

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Arch. dipl. ETH G. Giudici

Lic. jur. M. Delorenzi

Adottato dal Consiglio Comunale
nella seduta del 10 novembre 2008

Il Presidente:

Il Segretario:

Atto pubblicato
dal 26 gennaio 2009 al 24 febbraio 2009

INDICE

A, NORME GENERALI	3
I. DISPOSIZIONE INTRODUTTIVE	3
Art. 1 Base legale	3
Art. 2 Comprensorio	3
Art. 3 Componenti.....	3
Art. 4 Obiettivi del PR	3
II. NORME EDIFICATORIE GENERALI	5
Art. 5 Condizioni per l'edificabilità di un fondo	5
Art. 6 Inserimento nel paesaggio	5
Art. 7 Definizioni	5
Art. 8 Distanze	6
Art. 9 Altezza dei locali	7
Art. 10 Altezza degli edifici	7
Art. 11 Sistemazione del terreno	8
Art. 12 Area di svago	9
Art. 13 Aree verdi.....	10
Art. 14 Frazionamento dei fondi.....	10
Art. 15 Autorimesse, posteggi privati e aree di sosta.....	10
Art. 16 Accessi.....	11
Art. 17 Costruzione di strade private	11
Art. 18 Beni archeologici.....	12
Art. 19 Abitabilità dei fabbricati	12
Art. 20 Stalle, pollai e costruzioni analoghe.....	12
Art. 21 Occupazione dell'area pubblica	13
Art. 22 Utilizzazione dell'area privata.....	13
Art. 23 Manutenzione dei terreni.....	13
Art. 24 Piantagioni su aree pubbliche.....	13
Art. 25 Manutenzione esterna	14
Art. 26 Misure di sicurezza	14
Art. 27 Risparmio energetico	14
B. NORME PARTICOLARI	15
III. DISPOSIZIONI PARTICOLARI.....	15
Art. 28 Finalità	15
Art. 29 Elenco delle zone.....	15
A PIANO DEL PAESAGGIO	15
Art. 30 Definizione	15
Art. 31 Zona forestale (BO)	15
Art. 32 Zona agricola (Ag)	15
Art. 33 Territorio senza destinazione specifica (TSDS)	16
Art. 34 Zone di protezione delle acque di superficie e del sottosuolo	16
Art. 35 Arretramento dai corsi d'acqua	16
Art. 36 Zone di pericolo	16
Art. 37 Zone di protezione del paesaggio (ZPP).....	17
Art. 38 Zone di protezione della natura (ZPM).....	17
Art. 39 Elementi naturali protetti	18
Art. 40 Beni culturali	19
Art. 41 Perimetro di rispetto dei beni culturali	19
Art. 42 Zona d'interesse archeologico	20
Art. 43 Punti di vista.....	20
B. PIANO DELLE ZONE	20
Art. 44 Definizione	20
Art. 45 Zona del nucleo di villaggio (NV)	20
Art. 46 Zona residenziale speciale (ZRS)	21
Art. 47 Zona residenziale semi-estensiva (R2se)	21
Art. 48 Zona residenziale estensiva (R2e).....	22
Art. 49 Zona artigianale-commerciale (Ar-C).....	22
Art. 50 Zona edificabile Piano della Stampa.....	22
Art. 51 Immissioni foniche	23
C. PIANO DEGLI EDIFICI E ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO	23
Art. 52 Finalità	23

Art. 53	Zona per edifici di interesse pubblico.....	23
Art. 54	Zona per attrezzature pubbliche	24
D.	PIANO DEL TRAFFICO	25
Art. 55	Piano del traffico	25
Art. 56	Elementi del piano del traffico	26
Art. 57	Strade	26
Art. 58	Linee d'arretramento e linee di costruzione	26
Art. 59	Percorsi pedonali e ciclopiste.....	26
Art. 60	Posteggi pubblici.....	27
Art. 61	Trasporti pubblici.....	27
Art. 62	Arredi di strade, piazze pubbliche e posteggi.....	27
E.	PIANO DEI SERVIZI TECNOLOGICI.....	28
Art. 63	Piano dei servizi tecnologici	28
IV.	DISPOSIZIONI FINALI	28
Art. 64	Deroghe	28
Art. 65	Entrata in vigore	28

A. NORME GENERALI

I. DISPOSIZIONE INTRODUTTIVE

Art. 1 Base legale

1. La base legale del Piano regolatore è costituita in particolare dalle legislazioni federali e cantonali sulla pianificazione del territorio e di protezione dell'ambiente.
2. Per quanto non esplicitamente disposto dalle presenti norme, sono applicabili le disposizioni delle legislazioni cantonali in materia e segnatamente la LALPT, il RLALPT, la LE ed il RLE, nonché le legislazioni federali ed in particolare quelle sulla protezione della natura e del paesaggio, dei valori storici ed artistici, delle foreste e delle acque.

Art. 2 Comprensorio

Il PR disciplina l'uso di tutto il territorio del territorio giurisdizionale della Sezione di Davesco-Soragno. Sono riservate le disposizioni speciali che riguardano i comparti soggetti a piano particolareggiato.

Art. 3 Componenti

Il PR si compone:

- a) di rappresentazioni grafiche, in scala 1:2000, ossia:
 - piano del paesaggio,
 - piano delle zone,
 - piano del traffico,
 - piano degli edifici e attrezzature di interesse pubblico,
 - piani indicativi dei servizi pubblici (servizi tecnologici),
- b) delle presenti norme di attuazione;
- c) della relazione tecnico-economica, con l'indicazione dell'ordine progressivo degli interventi pubblici e il coordinamento delle fasi di attuazione (piano di attuazione).
- d) degli atti dell'Inventario EFZE (edifici fuori zona edificabile)

Art. 4 Obiettivi del PR

1. Il PR mira a conferire un assetto razionale e equilibrato al territorio attraverso la definizione dei principi organizzativi e funzionali che regolano la crescita degli insediamenti e delle altre attività d'incidenza territoriale.
2. Il PR ha quali obiettivi:
 - a) rafforzare le peculiarità sociali, economiche e territoriali del quartiere di Davesco-Soragno nell'ambito del contesto urbano della Nuova Lugano;
 - b) salvaguardare attivamente i nuclei di vecchia formazione e l'ambiente circostante;
 - c) migliorare qualitativamente le condizioni di vita sia nelle parti centrali sia nelle zone limitrofe e periferiche del quartiere, segnatamente prevedendo e completando quanto necessario per raggiungere questo scopo, come: le infrastrutture primarie e secondarie; gli elementi costruttivi, funzionali e distributivi degli edifici, le attivazioni comunitarie e simili;

- d) promuovere la qualità residenziale, ambientale e urbanistica conformemente alle caratteristiche tipologiche delle diverse zone edificabili;
 - e) valorizzare il paesaggio in genere, le componenti naturali e i beni culturali in particolare.
3. Il PR crea, con la sua adozione, la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni e imposizioni previste.

II. NORME EDIFICATORIE GENERALI

Art. 5 Condizioni per l'edificabilità di un fondo

Un fondo è edificabile, nella misura stabilita dalle disposizioni di zone, alle seguenti condizioni cumulative:

- a) se è situato in zona edificabile del PR,
- b) se è urbanizzato ai sensi degli articoli 19 e 22 della LPT.

Art. 6 Inserimento nel paesaggio

1. Gli edifici e gli impianti devono essere inseriti in modo opportuno nel paesaggio.
2. Per inserimento nel paesaggio si intende una composizione architettonica ed urbanistica che tenga conto di una lettura morfologica del sito specifico e che sia nel contempo capace di essere elemento costitutivo qualificato del disegno complessivo degli spazi costruiti e liberi.
3. Nella relazione tecnica accompagnante i progetti, devono essere illustrati i criteri materiali utilizzati per l'inserimento del progetto nel paesaggio.
4. I siti ed i paesaggi pittoreschi, nonché i punti di vista protetti dal Cantone, sono definiti nel relativo Piano in scala 1:10'000 stabilito dal Consiglio di Stato.

Art. 7 Definizioni

1. Definizioni contenute nella legge edilizia e nella LALPT
Per le definizioni dell'indice di sfruttamento (Is), dell'indice di occupazione (Io), della superficie utile lorda (SUL), della superficie edificabile del fondo (SEF), della superficie edificata (SE), delle distanze e del modo di misurarle, dell'altezza degli edifici e del modo di misurarla, come pure della sistemazione del terreno o di altre analoghe norme edificatorie generali, valgono le norme della LE, del RALE e della LALPT.
2. Indice di edificabilità
L'indice di edificabilità (Ie) è il rapporto tra volume fuori terra della costruzione, calcolato secondo le norme SIA N. 416, e la superficie edificabile del fondo (SEF).
3. Molestia
Le attività di qualsiasi genere si distinguono in non moleste, poco moleste e moleste.
 - a) Non moleste sono le attività che per la loro natura non hanno ripercussioni diverse da quelle che derivano dall'abitare.
 - b) Poco moleste sono tutte quelle attività che si svolgono di giorno e le cui eventuali emissioni hanno frequenza discontinua e limitata nel tempo.
 - c) Moleste sono tutte le altre attività non contemplate nei precedenti capoversi.
4. Piccole costruzioni
Per piccole costruzioni s'intendono edifici indipendenti che
 - non siano più alte di m 3.50 nel punto più alto, non siano superiori a mq 50 di SE e che la lunghezza della facciata rivolta verso il confine del fondo adiacente non superi la lunghezza di m 7.00
 - comprendono solo superfici utili secondarie.

5. Corpi tecnici

Per corpi tecnici si intendono quei corpi sporgenti oltre la copertura degli edifici che servono al funzionamento di un impianto al servizio dell'edificio stesso.

Sono considerati tali i vani per scale d'accesso al tetto, torrini per ascensori, comignoli, collettori solari, uscite di sicurezza ed altri corpi sporgenti.

6. Costruzioni sotterranee

Si ritengono sotterranee le costruzioni che non sporgono su tre lati più di 50 cm dal terreno sistemato.

Oltre questa quota le costruzioni sporgenti sono considerate, a seconda della natura, principali o accessorie.

Art. 8 Distanze

1. Distanze da confine

Le distanze verso i confini sono stabilite nelle singole norme di zona.

2. Distanza tra edifici

La distanza tra edifici su fondi contigui è la somma delle rispettive distanze dallo stesso confine. Tra edifici sullo stesso fondo è da considerare un confine ideale.

Questa norma non si applica alle distanze tra edifici principali e le relative costruzioni accessorie.

3. Contiguità e edificazione a confine

Dove non altrimenti stabilito, l'edificazione in contiguità ad edifici esistenti è ammessa.

L'edificazione a confine è possibile con l'accordo del confinante che si impegna a costruire in contiguità o che assume a suo carico l'intera distanza tra edifici.

L'accordo con il confinante si ritiene concluso qualora abbia firmato il piano di situazione annesso alla domanda di costruzione.

L'accordo dovrà essere menzionato nel registro degli indici.

4. Convenzione tra privati

Il Municipio può concedere deroghe alle distanze verso i confini stabiliti nelle norme di zona con il consenso del proprietario del fondo contiguo, che assume la maggior distanza, così da garantire quella tra edifici.

L'accordo dovrà essere menzionato nel registro degli indici.

5. Distanza verso edifici sorti prima dell'approvazione del PR

Per nuove costruzioni, verso edifici esistenti prima della pubblicazione del PR, situati rispetto al confine ad una distanza inferiore a quella prescritta, è applicabile la sola distanza da confine prevista dalle presenti norme, ritenuto in ogni caso una distanza minima di 6 m.

6. Deroga alla distanza da confine per sopraelevazione di edifici

Nel caso particolare di sopraelevazioni di un unico piano di edifici sorti prima dell'entrata in vigore del PR nel 1990, le distanze da confine e tra edifici, nonché da linee di allineamento e arretramento, possono essere mantenute alla condizione che siano rispettate tutte le altre disposizioni di PR.

L'edificio deve inoltre distare almeno 4 m da costruzioni con aperture a prospetto e 3 m da quelle con aperture a semplice luce. Questa norma vale unicamente per sopraelevazioni di un solo piano ed è concessa una sola volta.

7. **Deroghe alle distanze per risanamento energetico**
Per tutte le costruzioni esistenti è ammessa una deroga alle distanze da confine e tra edifici stabilite per le singole zone in caso di esecuzione di opere di isolamento termico e ciò fino ad un massimo di 30 cm.
8. **Distanze per piccole costruzioni**
Le piccole costruzioni possono sorgere - se senza aperture - a confine di un fondo contiguo o - se con aperture - ad una distanza di almeno m 1,50.
Esse devono comunque rispettare le seguenti distanze verso edifici principali ubicati sui fondi contigui:
- a) a confine o a m 3.00 verso edifici esistenti senza aperture
 - b) m 4.00 verso edifici esistenti con aperture.
9. **Distanze verso l'area pubblica**
La distanza di una costruzione verso un'area pubblica (costruzione pubblica, attrezzatura pubblica) deve essere almeno uguale a quella verso i fondi privati prevista dalle disposizioni di zona.
10. **Distanze verso piazze e strade cantonali, comunali, consortili e private ad uso pubblico o collettivo**
Dove non altrimenti stabilito, le distanze minime verso piazze e strade cantonali, comunali, consortili e private ad uso pubblico o collettivo sono le seguenti:
- a) m 4.00 dal ciglio o filo esterno del marciapiede delle strade e piazze cantonali;
 - b) m 3.00 dal ciglio o filo esterno del marciapiede delle strade e piazze comunali;
 - c) m 3.00 dal ciglio delle strade private, dei percorsi pedonali, dei sentieri e delle piste ciclabili.
11. **Distanza verso i corsi d'acqua**
Tutte le costruzioni e gli impianti, compatibilmente con la destinazione di zona, così come le sistemazioni del terreno, i muri di cinta e di sostegno, devono rispettare le linee di arretramento dai corsi d'acqua stabilite nel piano delle zone.
Eventuali distanze maggiori o minori possono essere fissate dal Municipio in collaborazione con le Autorità cantonali competenti a dipendenza delle esigenze di sicurezza o di protezione della natura e del paesaggio. Restano riservate le disposizioni della legislazione contro l'inquinamento delle acque
12. **Distanza dal bosco**
Tutte le costruzioni devono distare almeno m 10.00 dal limite del bosco accertato.
Deroghe alla distanza dal bosco possono essere concesse dal Municipio, sentito il preavviso dell'Autorità forestale, qualora il rispetto di tale distanza rendesse praticamente ineditabile il fondo.
In ogni caso la distanza dal bosco dovrà essere di almeno m 6.00.

Art. 9 Altezza dei locali

Le altezze minime dei locali concessi all'abitazione o al lavoro devono essere almeno m 2.50 (fatta eccezione per gli edifici riattati o trasformati).

Restano riservate le disposizioni igienico-sanitarie specifiche per attività particolari.

Art. 10 Altezza degli edifici

1. Dove non altrimenti stabilito, per il modo di misurare l'altezza di un edificio sono applicabili le disposizioni della Legge edilizia cantonale.

2. Nel caso di costruzione di corpi attici, l'altezza alla gronda e al colmo dell'edificio devono essere misurate dal filo superiore del cornicione di gronda dell'attico, rispettivamente dal punto più alto del tetto dell'attico.
 3. Nel caso di terreni con pendenza superiore al 20% può essere concessa, a titolo eccezionale, una maggiore altezza dell'edificio di m 1.00 rispetto alle prescrizioni delle singole zone. La pendenza è misurata in corrispondenza del tratto di facciata riferito alle sezioni ufficiali del terreno naturale allestite dal geometra. Sono riservati i vincoli per la protezione dei monumenti e dei punti di vista.
 4. Per fondi a cavallo di due zone, vale l'altezza della zona con superficie preponderante, a condizione che la costruzione si inserisca in modo conveniente nel contesto urbanistico generale e che l'indice di sfruttamento sia proporzionale alle superfici delle due zone.
 5. Nel caso della creazione di rampe e di piazzali d'accesso ad autorimesse o a locali sotterranei, l'altezza dell'edificio non è misurata dalla trincea scavata nel terreno, bensì dal terreno sistemato al servizio della costruzione, a condizione che la trincea si sviluppi su un fronte pari al massimo alla metà della lunghezza della relativa facciata.
 6. Per i corpi tecnici è concesso un supplemento d'altezza di 2 m alla condizione che le dimensioni siano contenute entro i limiti indispensabili per la loro funzionalità e che la superficie occupata sia ridotta al minimo, in ogni caso non oltre il 20% di quella dell'edificio.
- Il Municipio può limitare il supplemento d'altezza per motivi estetici, ambientali e di protezione dei punti di vista.

Art. 11 Sistemazione del terreno

1. La sistemazione del terreno è intesa come intervento che non modifica sostanzialmente la struttura naturale dello stesso ed è parte integrante del progetto oggetto della domanda di licenza edilizia.

Il terreno non occupato dalle costruzioni, principali ed accessorie, deve essere di regola sistemato a verde.

Le aree minime da destinare a verde sono stabilite nelle singole disposizioni di zona.

Il Municipio ha la facoltà di prescrivere degli arredi particolari degli spazi destinati agli accessi, posteggi, ecc. in modo da favorire la percolazione dell'acqua piovana ed attenuarne lo scorrimento in superficie.

Possono essere imposte le misure necessarie al fine di un corretto inserimento nel paesaggio, in particolare per ciò che concerne le modifiche del terreno naturale, il colmataggio di avvallamenti, depressioni, piantagioni.
2. Sistemazione esterna (v. allegato 1)
 - a) I muri della sistemazione esterna devono essere limitati ad un minimo indispensabile.
 - b) La sistemazione delle scarpate con elementi prefabbricati va computata nelle altezze quale muro di sostegno se la pendenza è superiore a 45°.
 - c) I muri di controriva devono essere realizzati garantendo la stabilità del terreno sovrastante.
 - d) I muri di controriva sono ammessi unicamente per sostenere il terreno a monte di un edificio; essi non possono sporgere più di m. 1.50 lateralmente da tale edificio.
 - e) Tra un muro di sostegno o di controriva di altezza superiore a m 3.50 a monte e un edificio a valle devono essere osservate le seguenti distanze:
 - a confine o m 3.00 se l'edificio è senza aperture
 - m 4.00 se l'edificio ha aperture.
 - restano riservate le distanze verso i confini e verso l'area pubblica.
 - f) Per il resto sono applicabili le disposizioni della Legge edilizia cantonale e del relativo Regolamento d'applicazione, concernenti la sistemazione del terreno.

3. Opere di cinta in generale
 - a) Le opere di cinta, di qualunque natura e consistenza, possono sorgere a confine con il fondo privato e, se non ne deriva pericolo per la circolazione, con l'area pubblica. Tali opere non sono tenute quindi a rispettare limiti di arretramento fissati dal PR. Gli spazi liberi tra gli edifici e le aree pubbliche devono essere tenuti in condizioni decore.
 - b) Le cinte in filo spinato o comunque quelle che presentano un pericolo per il traffico veicolare e pedonale sono proibite.
 - c) Lungo le strade cantonali valgono pure, se più restrittivi i disposti della legge sulle strade.
 - d) Le cinte formate da assiti, altri materiali pericolosi o dall'aspetto indecoroso verso le strade, le piazze e le aree pubbliche non sono ammesse neppure in via provvisoria. Sono riservati gli impianti di cantiere.

4. Opere di cinta, di sostegno e siepi verso piazze e strade ad uso pubblico (v. allegato 2)
 - a) Dove non diversamente prescritto, le opere di cinta a elementi pieni a confine con piazze e strade cantonali, comunali, consortili e private ad uso pubblico o collettivo non devono superare l'altezza massima di m 1.50 dalla quota del livello stradale. Oltre quest'altezza sono ammessi unicamente reti, inferriate, pannelli trasparenti e siepi vive, fino ad un'altezza massima di m 3.00, comprensiva anche della parte piena.
 - b) Dove non diversamente prescritto, i muri di sostegno non devono superare l'altezza massima di m 2.50 dalla quota del livello stradale, comprensiva anche di un'eventuale opera di cinta piena. Oltre quest'altezza sono ammessi unicamente reti, inferriate, pannelli trasparenti e siepi vive, fino ad un'altezza massima di m 4.00, comprensiva anche della parte piena. Il Municipio può concedere delle deroghe all'altezza massima dei muri di sostegno a confine verso l'area pubblica nel caso di terreni con pendenza media superiore a 45°, per la costruzione e l'allargamento di strade previste dal PR e, per motivi d'ordine paesaggistico, nelle zone dei nuclei.
 - c) Il Municipio, ai fini di una migliore armonizzazione tra manufatti appartenenti allo stesso contesto spaziale, può imporre determinate soluzioni architettoniche e costruttive per l'esecuzione dei muri di cinta e di sostegno, ad esempio per quanto riguarda i materiali impiegati, le modalità di esecuzione dei muri in sasso, le aperture nei muri e le modalità di finitura del filo superiore dei muri.
 - d) Nel caso di sopraelevazione di muri esistenti, devono essere utilizzati gli stessi materiali e lo stesso sistema costruttivo. In caso contrario, come pure nel caso di elementi prefabbricati con pendenza superiore a 45°, deve essere mantenuta una distanza dal muro di cinta uguale all'altezza del manufatto sovrastante.

5. Opere di cinta e/o di sostegno verso privati e aree d'interesse pubblico (v. allegato 2)

Le opere di cinta e/o di sostegno verso i confini privati o di aree d'interesse pubblico (costruzione pubblica, attrezzatura pubblica) non devono superare l'altezza di m 1.50.

Se i fondi confinanti non sono allo stesso livello, l'altezza è misurata dalla quota del terreno più elevata.

Oltre quest'altezza sono ammessi unicamente reti, inferriate, pannelli trasparenti e siepi vive, fino ad un'altezza massima di m 1.50.

6. Tubazioni esterne

Lungo i muri degli edifici confinanti con l'area pubblica, con zone gravate da servitù di arretramento o di espropriazione o con aree private destinate a pubblico passaggio, è vietato far sboccare tubazioni conducenti fumo, vapore o liquidi di qualsiasi natura, compresa l'acqua piovana. La posa delle suddette tubazioni lungo le pareti esterne è comunque vietata fino all'altezza di m 4.00.

Art. 12 Area di svago

1. Per le abitazioni con più di quattro appartamenti, deve essere realizzata sul sedime privato, in zona molto soleggiata e discosta dal traffico, un'area di svago attrezzata in particola-

re per il gioco dei bambini. La superficie di tale area deve essere almeno pari al 20% della superficie utile lorda utilizzata per l'abitazione.

2. Nel caso di edifici comprendenti sia attività commerciali e artigianali, sia abitazioni con più di quattro appartamenti, l'area di svago minima è riferita unicamente alla superficie utile lorda utilizzata per l'abitazione.
3. È ammessa la formazione di aree di svago comuni tra proprietà contigue, a condizione che dette aree siano fruibili da parte degli interessati.
4. Deroghe o eccezioni possono essere concesse dal Municipio solo in casi eccezionali, quando la creazione di aree di svago nelle misure fissate dovesse risultare tecnicamente impossibile.

In questi casi si potrà rinunciare alla formazione dell'area di svago, o di parte di essa, tramite il pagamento di un contributo pari al 25% del costo che il Comune incontrerebbe per la formazione di un'area di superficie equivalente nella zona dell'immobile, compreso il valore del terreno.

Il contributo è imposto dal Municipio al momento della concessione della licenza edilizia.

Art. 13 Aree verdi

1. Nelle zone destinate alla residenza è obbligatoria la formazione di aree verdi non pavimentate né adibite a posteggio, o depositi e possibilmente alberate.
2. Le superfici minime delle aree verdi sono stabilite nelle singole disposizioni di zona.

Art. 14 Frazionamento dei fondi

1. Gli indici di occupazione e di sfruttamento di un fondo possono essere utilizzati una sola volta. Se un fondo viene frazionato, gli indici sono riportati a carico della nuova particella nella misura in cui eccedono il limite consentito dalla frazione residua.
2. In caso di frazionamento dei fondi nelle zone, è data facoltà al Municipio di richiedere la presentazione di uno schema di edificazione riferito alla nuova sistemazione fondiaria che si intende eseguire.

Questo schema planimetrico dovrà contenere le indicazioni grafiche (in scala 1:1000 o 1:500) inerenti l'ubicazione delle future costruzioni, nonché gli accessi ai singoli lotti.

La documentazione, in duplice copia, deve essere trasmessa al Municipio per esame ed osservazioni prima dell'esecuzione del frazionamento da parte del geometra.

Art. 15 Autorimesse, posteggi privati e aree di sosta

1. Per costruzioni, ricostruzioni e riattazioni è obbligatoria la formazione di posteggi o autorimesse, dimensionate secondo le norme VSS, nelle seguenti quantità minime:
 - a. 1 posto auto per appartamento; per appartamenti superiori a mq 100, 1 posto auto ogni mq 100 di superficie utile lorda o frazione;
 - b. per tutti gli altri casi fa stato il Regolamento cantonale posteggi privati (Rcpp).
2. Posteggi eccedenti le quantità minime calcolate come al cpv. 1, sono concessi solo se le condizioni di agibilità e di viabilità delle strade d'accesso lo permetteranno.

Le superfici dei posteggi eccedenti il 20% del minimo secondo il cpv. 1 sono calcolate nell'indice di sfruttamento.
3. Deroghe o eccezioni possono venir concesse dal Municipio solo quando la formazione dei posteggi è tecnicamente impossibile.

4. Per particolari esigenze di salvaguardia estetica ed ambientale - in particolare nei nuclei - può essere fatto divieto di formazione di posteggi o autorimesse.
5. Nei casi in cui ai cpv. i 3 e 4 il Municipio impone un contributo nella misura del 25% della spesa presumibilmente necessaria per la formazione di posteggi pubblici (incluso il costo del terreno).

Art. 16 Accessi

Gli accessi a strade e piazze pubbliche devono permettere una buona visibilità e non devono arrecare disturbo o pericolo alla circolazione.

Sono in particolare stabilite le disposizioni seguenti:

- a. Autorimesse con accessi direttamente sulla strada devono essere ubicate ad una distanza minima di 5.50 m dal ciglio stradale, compreso il marciapiede.
Deroghe alla distanza minima possono essere concesse dal Municipio nel caso in cui la porta dell'autorimessa è munita di un adeguato congegno per l'apertura automatica con telecomando a distanza.
- b. Di regola le rampe non possono avere una pendenza superiore al 15%.
- c. Tra il limite esterno del ciglio stradale e l'inizio della rampa, per una profondità di almeno 5.0 m dalla proprietà pubblica, l'accesso deve avere una pendenza massima del 5%.
- d. Muri di cinta, siepi, scarpate, ecc. devono permettere una sufficiente visibilità.
- e. Di regola non verranno autorizzati accessi privati sulle strade cantonali.
Deroghe vengono concesse dove accessi ad altre strade sono tecnicamente impossibili. In ogni caso, è riservata l'applicazione della Legge sulla costruzione, manutenzione e sull'uso delle strade cantonali.

Art. 17 Costruzione di strade private

1. La costruzione di strade private di accesso ad uno o più fondi è soggetta a permesso di costruzione.
2. La domanda di costruzione deve essere accompagnata da una relazione tecnica e da piani dettagliati, da cui risultino la situazione planimetrica, il profilo longitudinale, le diverse sezioni, i raccordi con le strade pubbliche e il sistema di approvvigionamento idrico e di evacuazione delle acque.
3. Valgono le disposizioni in merito alle distanze stabilite nell'art. 8 cpv. 10; il Municipio stabilisce le linee di arretramento e di allineamento.
4. Strade private di lottizzazione dovranno avere una larghezza minima di m 3.50. In funzione dell'importanza e della lunghezza della strada, il Municipio può imporre aumenti di larghezza, marciapiede, piazza di scambio e piazza di giro.
5. A seconda dell'importanza della strada, il Municipio dà le necessarie direttive per il raccordo con le strade pubbliche. In tutti i casi, per una profondità minima di m 6.00 a partire dal raccordo con la strada pubblica, la strada privata deve avere una sezione minima viabile di m 5.20, una pendenza massima del 10% e i raggi di curvatura dei raccordi orizzontali di almeno m 3.00.
6. La costruzione di una strada privata può essere vietata se essa contrasta con gli scopi del PR o se interferisce negativamente con la rete varia, con le attrezzature pubbliche o con la suddivisione delle zone insediative prevista dal PR.
7. La manutenzione delle strade private incombe ai proprietari; essi sono in particolare responsabili delle conseguenze che la strada può avere nei confronti dei terzi, quanto a sicurezza, pulizia e salubrità, e specialmente nei raccordi con le strade pubbliche per quanto attiene in particolare agibilità, visuale, manutenzione del manto stradale, scolo delle acque

ed illuminazione. In caso di inadempienza, il Municipio, previa diffida e riservata la procedura di contravvenzione, può provvedere agli interventi necessari, a spese del proprietario.

Art. 18 Beni archeologici

1. I contenuti archeologici immobili e mobili presenti sul territorio sono beni culturali degni di protezione in base alla Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997.
2. Di conseguenza chiunque scopra un bene culturale degno di protezione è obbligato ad informare immediatamente il Municipio o il Consiglio di Stato, per il tramite dell'Ufficio dei beni culturali (LBC, art. 15, cpv. 1).
Se la scoperta avviene durante l'esecuzione di opere di costruzione, i lavori devono essere immediatamente sospesi (LBC, art. 15, cpv. 2).
3. Chiunque si avveda che un bene culturale protetto o degno di protezione è esposto al rischio di manomissione, alterazione, distruzione, trafugamento o simili, è tenuto a segnalarlo immediatamente al Municipio o al Consiglio di Stato, per il tramite dell'Ufficio dei beni culturali (LBC, art. 15, cpv. 3).

Art. 19 Abitabilità dei fabbricati

1. Nessun fabbricato può essere utilizzato, ed in particolare destinato ad abitazione, prima di avere ottenuto dal Municipio la dovuta autorizzazione di abitabilità, che deve essere chiesta tempestivamente per iscritto dal proprietario; tale obbligo vale anche in caso di sistemazione di locali esistenti.
Il deposito anticipato di mobili non crea la presunzione di abitabilità.
2. L'abitabilità è concessa per il complesso del fabbricato se rispetta le norme igieniche e di sicurezza e se corrisponde ai Piani approvati.
Per negozi, condomini o destinazioni speciali, il Municipio può concedere l'autorizzazione parziale, a condizione che anche le parti in comune dell'edificio possano essere dichiarate abitabili.
3. In caso di inosservanza viene applicata una multa ai proprietari e può essere intimato lo sgombero immediato dei locali.
4. Valgono le disposizioni della legge cantonale "Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato".

Art. 20 Stalle, pollai e costruzioni analoghe

1. La costruzione di stalle, porcili e simili all'interno dell'abitato o nelle immediate vicinanze di edifici di abitazione o di uso collettivo è vietata.
 2. Nelle zone dove esistono aree che conservano un carattere rurale, il Municipio può autorizzare la costruzione di nuovi pollai e conigliere ad uso familiare, a condizione che essi abbiano un aspetto decoroso e che non rechino molestia alle abitazioni circostanti.
 3. La loro ubicazione deve essere il più lontano possibile dalle costruzioni esistenti e dalle proprietà pubbliche.
 4. L'autorizzazione non solleva il beneficiario da una corretta manutenzione e pulizia.
 5. Se le situazioni già esistenti al momento dell'entrata in vigore del PR o le nuove costruzioni non presenteranno un aspetto decoroso oppure nel caso di fondati reclami in merito ad esalazioni o rumori molesti, il Municipio previa diffida può ordinarne la soppressione oppure può imporre le misure opportune ad eliminare gli inconvenienti lamentati.
- 12.

6. Restano riservate le leggi cantonali vigenti in materia.

Art. 21 Occupazione dell'area pubblica

1. Ogni occupazione temporanea di area pubblica comunale per impianti di cantiere, steccati, ponteggi, scavi e depositi di materiale, può essere concessa dal Municipio su domanda scritta accompagnata da due copie del Piano delle installazioni (estratto di mappa). Per la concessione viene prelevata una tassa secondo il Regolamento comunale.
2. Quando per motivi di circolazione il campo stradale deve rimanere completamente libero, il ponteggio deve essere costruito a portico oppure a sbalzo con altezza minima di 4.5 m, con doppio pavimento che garantisca la sicurezza del pubblico.
3. Nell'interesse della viabilità o per ragioni di sicurezza, il Municipio può indurre o modificare le dimensioni dell'area concessa, fare spostare il tracciato, revocare la concessione oppure imporre tutte quelle misure di sicurezza tecnicamente realizzabili a salvaguardia degli utenti della strada.
4. I lavori che richiedono l'occupazione di area pubblica devono continuare senza interruzione ed essere portati a termine nel minor tempo possibile.
Il Municipio può fissare l'epoca dei lavori.
5. L'occupante è responsabile per ogni danno derivante dall'occupazione dell'area pubblica e ne è tenuto alla riparazione. In caso di rifiuto o di cattiva esecuzione della riparazione, il Comune provvederà direttamente al suo rifacimento a regola d'arte a spese dell'occupante.

Art. 22 Utilizzazione dell'area privata

1. Il Municipio, per ragioni di pubblico interesse e previa notifica scritta al proprietario, può far collocare su proprietà privata elementi di illuminazione appoggiati o sospesi, marchi per capisaldi e per delimitazione, targhe per denominazioni di piazze e vie, segnali stradali, idranti, colonne per servizi pubblici, cartelli indicatori, orologi, supporti e tiranti per fili, ecc.
2. Il proprietario deve essere indennizzato quando l'uso dell'area privata comporta una sensibile limitazione della proprietà medesima, tale da costituire un'espropriazione di fatto.

Art. 23 Manutenzione dei terreni

1. I terreni privati, edificati o liberi, devono essere mantenuti dai proprietari in modo che non derivi pregiudizio al decoro, all'estetica, alla salubrità ed all'incolumità dei terzi.
2. I proprietari devono in particolare prendere tutte le misure necessarie per evitare ogni pericolo ed inconveniente verso le proprietà private e pubbliche confinanti, quali i cedimenti di muri, i franamenti, lo scolo di acque, la caduta di sassi, ecc.
3. In caso di inadempienza, il Municipio, previa diffida e riservata la procedura di contravvenzione, può provvedere agli interventi necessari a spese del proprietario.

Art. 24 Piantagioni su aree pubbliche

1. Il Municipio è autorizzato ad eseguire piantagioni su strade pedonali e piazze pubbliche, anche a distanze inferiori a quelle previste dalla Legge di applicazione e complemento del Codice Civile Svizzero.
2. I proprietari fronteggianti l'area pubblica dovranno tenere tagliati i rami sporgenti sulle piazze, le strade e percorsi pedonali. Il Municipio può esonerarli da tale obbligo quando gli inconvenienti siano compensati da vantaggi estetici ambientali. È vietato lasciare crescere piante ed arbusti che ostacolano la visuale e la viabilità per il traffico.

In tutti i casi di inadempienza il Municipio, previa diffida e riservata la procedura di contravvenzione, può provvedere agli interventi necessari a spese del proprietario.

Art. 25 Manutenzione esterna

1. Le facciate, i serramenti esterni, i muri di cinta, le insegne, ecc., devono essere tenuti in stato di buona manutenzione e di decoro.
2. La tinteggiatura è soggetta all'approvazione del Municipio.
3. Il Municipio può obbligare i proprietari ad eseguire quelle opere di manutenzione che si rendessero necessarie per il pubblico decoro, per la tutela dell'igiene, per la pubblica sicurezza ed incolumità, per il funzionamento delle tombinature private, ecc.
4. In caso di rifiuto o di ritardo da parte dei proprietari il Municipio, riservata l'applicazione delle penalità previste dalla legge, può provvedere agli interventi necessari a spese del proprietario.

Art. 26 Misure di sicurezza

1. Durante le demolizioni, le costruzioni o i restauri verso vie pubbliche o private devono essere prese tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza del pubblico.
2. Gli steccati e le altre protezioni o ripari verso le strade e piazze devono avere un aspetto decoroso. Il Municipio può imporre ripari per tutta l'altezza dell'edificio.
Sono riservate le disposizioni della legge sulla circolazione stradale.

Art. 27 Risparmio energetico (deroghe alle distanze ed agli indici di sfruttamento ed occupazione)

1. Per edifici esistenti non sono parimenti conteggiate, nella superficie utile lorda né nella superficie edificata, le sezioni dei muri corrispondenti allo spessore delle opere di isolamento termico.
2. Su edifici esistenti la formazione di verande concepite in funzione di uno sfruttamento integrato dell'energia solare passiva, è al beneficio di un bonus sull'indice di sfruttamento fino ad un massimo del 10%. L'intervento deve costituire una completazione o una ristrutturazione adeguata della facciata.
3. La posa di pannelli solari per la produzione energetica è ammessa su tutta la superficie del tetto a condizione che l'ingombro e le principali componenti dell'impiantistica concorrano ad un adeguato completamento estetico e architettonico del disegno dello stabile. Per gli interventi nelle zone di nucleo è richiesto un parere consultivo dell'Autorità cantonale competente.
Sono riservate le disposizioni previste dalla legislazione cantonale.

B. NORME PARTICOLARI

III. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 28 Finalità

La divisione del territorio del quartiere di Davesco-Soragno è stabilita in zone di utilizzazione o di protezione che precisano i caratteri, i tipi di costruzione, i requisiti e i vincoli edificatori.

Art. 29 Elenco delle zone

Il territorio del piano regolatore di Lugano - Sezione di Davesco-Soragno è suddiviso nelle seguenti zone di utilizzazione

- la zona forestale - BO
- la zona agricola - Ag
- il territorio senza destinazione specifica - TSDS
- la zona di protezione del paesaggio - ZPP
- la zona di protezione dei monumenti - PM
- la zona del nucleo di villaggio - NV
- La zona residenziale speciale - ZRS
- la zona residenziale semi-estensiva - R2se
- la zona residenziale estensiva - R2e
- la zona artigianale-commerciale - ArC
- la zona per edifici di interesse pubblico - EP
- la zona per attrezzature di interesse pubblico - AP
- la zona edificabile Piano della Stampa

A PIANO DEL PAESAGGIO

Art. 30 Definizione

Il piano del paesaggio stabilisce i vincoli d'utilizzazione del territorio non edificabile e i vincoli di protezione paesaggistica.

Art. 31 Zona forestale (BO)

1. La zona forestale è soggetta alle legislazioni forestali federali e cantonali.
2. Essa è inserita nel PR a titolo indicativo, fatta eccezione per il margine della foresta a contatto con le zone edificabili, che ha valore vincolante ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 LFo.
3. I restanti limiti dei boschi sono di carattere indicativo. In caso di dubbio l'accertamento è di competenza dell'ispettorato forestale del Dipartimento del Territorio.

Art. 32 Zona agricola (Ag)

1. La zona agricola indicata nel Piano comprende i terreni idonei all'utilizzazione agricola ed i terreni che, nell'interesse generale, devono essere destinati all'uso agricolo.

2. Nuove costruzioni ed impianti sono ammessi solo se sono indispensabili per l'attività agricola.

Le eccezioni in conformità alle disposizioni della legislazione federale e cantonale sulla pianificazione del territorio sono ammesse unicamente se non si oppongono agli interessi di una gestione agricola razionale.

3. Alla zona è attribuito il GdS III.

Art. 33 Territorio senza destinazione specifica (TSDS)

1. Il territorio senza destinazione specifica comprende tutte le aree per le quali non sono previste utilizzazioni od obiettivi pianificatori particolari.

Si tratta in generale di sedimenti che non sono idonei per l'utilizzo agricolo, di regola incolti, ma che non sono attribuiti ad un'area forestale oppure sedimenti rocciosi o semplici spazi di risulta.

2. Questo territorio è soggetto alle disposizioni della legislazione federale e cantonale sulla pianificazione del territorio per le costruzioni fuori zona edificabile.

Art. 34 Zone di protezione delle acque di superficie e del sottosuolo

1. Sul Piano sono indicati i principali corsi d'acqua e segnatamente il fiume Cassarate e i riali che scendono dal versante est.

I corsi d'acqua, le loro rive e la relativa vegetazione riparia, sono ambienti protetti.

Qualsiasi intervento che possa alterare le funzioni ecologiche, la situazione idrologica o ambientale in genere, è soggetto ad autorizzazione da parte dell'Autorità cantonale competente.

2. Sul Piano sono pure segnalate le zone di protezione I - II - III della sorgente in località Colorino e della sorgente in località Nava, sul territorio della Sezione di Pregassona

In queste zone valgono le disposizioni della legislazione contro l'inquinamento delle acque rispettivamente le restrizioni previste dalle Direttive dell'UFPA del 1982.

3. Si richiamano le disposizioni della Legge Federale sulla protezione delle acque (LPAC) e dell'Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAC), nonché le Direttive per la protezione delle acque sotterranee emessa dall'UFPA nel 2004.

Art. 35 Arretramento dai corsi d'acqua

1. Lungo i riali Cossio, Colorino, Selva della Chiesa, Valle Comvall, Fermata di Sorgano e Nava. edifici e impianti, sistemazioni di terreno, muri di cinta e di sostegno devono osservare una distanza di almeno m 5.00 dal filo esterno degli argini, rispettivamente dalla riva naturale; se i limiti sono irregolari, la distanza è misurata da un punto intermedio.

2. Fra i corsi d'acqua e la linea d'arretramento sono ammessi e promossi interventi di manutenzione, gestione e ripristino miranti a migliorare le funzioni idrauliche e il valore ecologico nell'ambito di progetti elaborati secondo metodi della bioingegneria.

Art. 36 Zone di pericolo

1. Il Comune coordina con l'Istituto cantonale di scienze della terra (IST) le misure di protezione e di controllo da adottare nelle zone di pericolo.

2. Nel Piano del paesaggio sono riportate a titolo indicativo le zone potenzialmente soggette a pericolo geologico quali scivolamenti profondi e scivolamenti superficiali.

Sono riportate le zone esposte al pericolo idrogeologico e alluvionamento differenziate secondo i gradi di pericolo I, II e III.

3. Nelle zone esposte a pericolo geologico ogni intervento edilizio è vincolato al preavviso della competente autorità cantonale che può, all'occorrenza, chiedere una perizia tecnica atta a definire in dettaglio l'entità del pericolo e ad indicare le eventuali misure di protezione; i costi per le perizie sono a carico dei proprietari interessati.
4. Nelle zone esposte a pericolo elevato (grado I) vige il divieto assoluto di edificazione. All'interno delle zone edificabili soggette a pericolo medio (grado II) e basso (grado III) di alluvionamento nuove costruzioni, cambiamenti di destinazione e ampliamenti sono autorizzabili a condizione che vengano adottate misure tecnico-costruttive atte a ridurre in modo sostanziale la vulnerabilità

Alla domanda di costruzione dovrà essere allegata una relazione tecnica che descriva in maniera sufficientemente esaustiva tutte le misure tecnico-costruttive che si intendono realizzare.

I relativi costi sono a carico dei proprietari interessati.

Art. 37 Zone di protezione del paesaggio (ZPP)

1. Le zone di protezione del paesaggio (ZPP) comprendono quelle aree che per le loro caratteristiche devono essere protette al fine di evitare che ne sia cambiato l'aspetto estetico-paesaggistico.
2. Esse sono:

ZPP 1	Area di protezione del paesaggio inventariato Denti della Vecchia-Brè-Gandria (include oggetto IFP 1813 Denti della Vecchia-Bré)
ZPP 2	Castello (edificio notevole, punto di vista e frutteto)
ZPP 3	Nava-Vigino (prato, zona umida, vigneto e frutteto)
3. Il comparto montano di Davesco-Soragno è incluso nell'oggetto 1813 "Denti della Vecchia-Brè-Gandria" dell'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'interesse nazionale (IFP). Per ogni intervento, riservato il rispetto delle altre prescrizioni applicabili, dovrà essere valutata anche la conformità con gli obiettivi di protezione naturalistici e paesaggistici indicati dall'IFP.
4. Oltre alle norme relative agli impianti e edifici situati fuori dalle zone edificabili, valgono le seguenti prescrizioni particolari.
 - a) Le superfici prative dovranno essere mantenute tali mediante sfalci regolari.
 - b) L'ubicazione, l'assetto e le dimensioni di eventuali interventi edili ai sensi degli art.i. da 24 a 24d) LPT nonché della zona R2se dovranno conformarsi alle finalità di protezione. La domanda di costruzione dovrà essere accompagnata da un piano di sistemazione esterna dettagliato.

Art. 38 Zone di protezione della natura (ZPN)

1. Le aree che mostrano un particolare valore naturalistico sono definite dal Piano del Paesaggio quali "Zone di protezione della natura". La protezione dei loro contenuti è integrale.
2. Esse sono:

ZPN 1	prato secco inventariato
ZPN 2	stagno e relativa zona tampone
3. Sono ammessi e incentivati interventi di gestione, manutenzione o ripristino aventi lo scopo di conservare e valorizzare la qualità dei biotopi presenti, nonché di aumentare le possibilità di sopravvivenza delle specie animali e vegetali che vi abitano.

4. Il Comune controlla che la gestione delle aree protette venga eseguita correttamente nel rispetto della LPN; vi provvede direttamente ove non fosse il caso. Il Cantone assume gli oneri per la protezione e manutenzione di questi biotopi ai sensi dell'art. 18d) LPN. Ogni intervento è subordinato al preavviso dell'Autorità cantonale competente
5. Gli interventi di gestione sono finalizzati a mantenere la situazione come definita.
Sono vietati:
 - a) la manomissione o eliminazione di vegetali o animali e l'immissione di specie che sono estranee all'ambiente;
 - b) il deposito di materiale di qualsiasi genere.

Art. 39 Elementi naturali protetti

1. Sono considerati elementi naturali protetti i seguenti oggetti e ambienti di particolare pregio naturalistico e/o paesaggistico indicati sul Piano:

ENP 1	Assi di collegamento ecologico (settori di completamento)
ENP 2	Corsi d'acqua, loro rive naturali e la relativa vegetazione ripuale
ENP 3	Stagno
ENP 4	Vegetazione igrofila
ENP 5	Sito di riproduzione degli anfibi (d'importanza cantonale)
ENP 6	Spazio vitale per rettili
ENP 7	Muri a secco
ENP 8	Siepi e boschetti
2. E' vietata qualsiasi manomissione o intervento che possa modificare la fisionomia, le funzioni e le caratteristiche degli oggetti, quali, bonifiche, ripiene, asportazioni, dissodamenti, demolizioni, ecc. I soli interventi ammessi sono quelli volti alla valorizzazione e alla manutenzione degli oggetti. Derghe possono essere autorizzate dal Municipio d'intesa con l'Autorità cantonale competente.
3. Nel caso in cui comprovate necessità tecniche, funzionali o di sicurezza richiedessero comunque una manomissione di un elemento naturale protetto, il Municipio, d'intesa con l'Autorità cantonale, può concedere delle deroghe, a condizione che l'elemento sia ricostituito con caratteristiche analoghe e nelle immediate vicinanze di quello originario.
4. Le condizioni degli elementi naturali protetti sono sorvegliate dal Municipio, il quale, d'intesa con l'Autorità cantonale competente, provvede ad organizzare gli interventi di gestione necessari, qualora non lo facessero i proprietari.
5. Prescrizioni particolari.
 - a) La sistemazione dei muri a secco deve avvenire secondo le tecniche edili tradizionali.
 - b) Lungo i margini delle siepi naturali e dei boschetti deve essere osservata una fascia di rispetto di almeno m 6.00, da mantenere allo stato naturale o da coltivare in modo tradizionale.
 - c) Interventi di pulizia, di taglio e di potatura nelle siepi, nei boschetti e sugli alberi singoli protetti devono essere preventivamente notificati al Comune e concordati nelle loro modalità con i servizi cantonali competenti.
 - d) La gestione degli specchi d'acqua con vegetazione igrofila deve essere finalizzata al mantenimento degli stessi e della relativa flora e fauna; sono vietati in particolare colmataggi, modifiche del regime idrico e drenaggi.
 - e) Fra il corso d'acqua e la linea d'arretramento sono ammessi e promossi interventi di manutenzione, gestione e ripristino miranti a migliorare le funzioni idrauliche e il valore ecologico nell'ambito di progetti elaborati secondo metodi della bioingegneria.

- f) L'arginatura, la copertura e messa in galleria dei corsi d'acqua è vietato (art. 37 e 38 della Legge federale sulla protezione delle acque, 1993), fatte salve le deroghe ammesse dalla Legge.
- g) Ogni intervento sulle acque di superficie e le loro sponde deve essere autorizzato dal competente Ufficio della caccia e della pesca (art. 7 e 8 della Legge federale sulla pesca, 1991).

Art. 40 Beni culturali

1. Sono considerati quali beni culturali di interesse cantonale ai sensi della Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997:
 - BCC 1 Portico con affreschi tardogotici, datati 1485 (mappale no. 129)
2. Sono considerati quali beni culturali di interesse locale:
 - BCL 2 Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, mappale no. 610
 - BCL 3 Lavatoio Monteverdi, mappale no. 127
 - BCL 4 Lavatoio, mappale no. 48
 - BCL 5 Oratorio di San Giuseppe, mappale no. 278
 - BCL 6 Lavatoio, mappale no. 250
 - BCL 7 Vecchio lavatoio, mappale no. 287
 - BCL 8 Pozzo, mappale no. 762
 - BCL 9 Cappella di Santa Maria del Soccorso, mappale no. 460
 - BCL 10 Madonna in trono con Sant'Antonio, mappale no. 95
 - BCL 11 Lapide murata, mappale no. 118
 - BCL 12 Atelier di Willy Max Huber, mappale no. 248
 - BCL 13 Monumento commemorativo, mappale no. 236
 - BCL 14 Sarcofago, mappale no. 50
 - BCL 15 Casa ottocentesca, mappale no. 345
 - BCL 16 Masso cuppellare, mappale no. 604
3. Il proprietario di un bene ha l'obbligo di conservarlo nella sua sostanza e di provvedere alla sua manutenzione regolare.
4. Per il resto sono applicabili i disposti della Legge sulla protezione dei beni culturali, del 13 maggio 1997.

Art. 41 Perimetro di rispetto dei beni culturali

1. A tutela del seguente bene culturale d'interesse cantonale è istituito un perimetro di rispetto ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 della Legge sulla protezione dei beni culturali:
 - portico con affreschi raffiguranti i Santi Antonio abate, Rocco, Sebastiano e Cristoforo, l'orifiamma di San Bernardino e iscrizione, mappale no. 129.
2. Entro questo perimetro non sono ammissibili interventi suscettibili di compromettere la visibilità, la conservazione e la valorizzazione del bene culturale. Ogni domanda di costruzione, notifica o modifica del terreno compresa nel perimetro di rispetto dovrà essere sottoposta per preavviso all'Ufficio dei beni culturali.

Art. 42 Zona d'interesse archeologico e beni archeologici

1. Le zone d'interesse archeologico, denominate "Castello" e "Davescò", sono protette dalla Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (artt. 34-39). Nell'eventualità di una domanda di costruzione sui fondi inclusi nella zona d'interesse archeologico o di qualsiasi intervento di trasformazione delle costruzioni esistenti, i relativi moduli dovranno riportare l'indicazione "Zona d'interesse archeologico". L'inizio dei lavori dovrà essere preliminarmente notificato per iscritto all'Ufficio cantonale dei beni culturali.

Art. 43 Punti di vista

1. I punti di vista indicati sul P.R. definiscono settori di protezione. Per la loro salvaguardia può essere stabilita l'esatta ubicazione degli edifici e delle alberature d'alto fusto, come pure possono essere imposte limitazioni di altezza e di distanza verso i confini.
2. Il limite superiore massimo delle costruzioni dei muri di cinta, delle siepi, delle piante e di tutta la vegetazione in genere situate a valle di un punto di vista considerato panoramico non deve oltrepassare la linea di vista determinata dall'angolo di visuale, indicato nel piano, misurato a m 1,50 sulla verticale al ciglio esistente della strada o determinato dal piano viario.

B. PIANO DELLE ZONE

Art. 44 Definizione

Il Piano delle zone stabilisce il genere di utilizzazione del territorio edificabile.

Art. 45 Zona del nucleo di villaggio (NV)

1. La zona NV (Zona del nucleo di villaggio) si estende agli agglomerati più antichi di particolare interesse ambientale dei nuclei di Davescò e di Soragno, nonché a quelle parti del territorio, le quali, poiché distribuite nelle immediate adiacenze, ne costituiscono il completamento urbanistico.
2. In questa zona, sentito il parere dell'Autorità competente, sono ammesse ricostruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, riattamenti o trasformazioni, a condizione che si rispettino le caratteristiche strutturali e tipologiche esistenti, nonché gli spazi significativi e le altezze adiacenti.
3. Le costruzioni nel nucleo di vecchia formazione (NV) possono sorgere, se senza aperture, a confine o, se con aperture, ad una distanza di almeno m 1,50 rispettate comunque le seguenti distanze fra edifici:
 - a) in contiguità o m 3,00 verso edifici esistenti senza aperture;
 - b) m 4,00 verso edifici esistenti con aperture;
 - c) escluse le strade e i vicoli all'interno del perimetro (Nucleo di Villaggio), sulle quali si impone il mantenimento dell'allineamento degli edifici che si affacciano sui vicoli.
4. Per la zona NV valgono inoltre le seguenti norme edificatorie particolari:
 - a) il tetto deve essere a falde;
 - b) la copertura del tetto deve essere eseguita con coppi;
 - c) l'altezza massima complessiva non deve superare 1 piano terreno + 2 piani, considerata un'altezza media per ogni piano di m 3.15 al massimo, comprese le solette; di regola le altezze vanno misurate a valle; nel caso di edifici in contiguità con strade e piazze pubbliche, l'altezza viene misurata dalla quota stradale; in casi particolari, al fine di ottenere un migliore inserimento nel contesto edificatorio circostante, il Municipi-

pio sentita la competente commissione municipale, ha la facoltà di concedere altezze maggiori o di imporre altezze minori; se la concessione di un'altezza maggiore permette l'edificazione di un piano semi-interrato supplementare, quest'ultimo non deve essere abitabile. Lungo le strade pianeggianti sarà privilegiato l'allineamento dei tetti;

- d) è consentita la costruzione di lucernari sui tetti per dare luce a vani sottostanti; tali lucernari devono essere di numero limitato e avere dimensioni non superiori a m 0,60 x 0,40 e non potranno sporgere più di m 0,20 dalla superficie dei tetti;
- e) la struttura portante del tetto, sporgente dal piano delle facciate, deve essere visibile dal basso; è escluso qualunque tipo di rivestimento o cornice di coronamento;
- f) le murature esterne devono essere intonacate oppure costituite da pietrame a superficie irregolare, lasciato in vista o a rasapietra;
- g) i colori dell'intonaco devono adeguarsi a quelli già usati per gli edifici più rappresentativi del nucleo; il Municipio può richiederne la presentazione di campioni;
- h) le aperture in facciata devono essere rettangolari, disposte con il lato più lungo nel senso verticale. Il riparo delle stesse è ammesso unicamente mediante gelosie o fer-rate;
- i) le ringhiere in facciata devono essere in ferro o in legno; in ambo i casi di semplice disegno, di conformazione verticale;
- l) nei casi di ricostruzione, di riattazione o di trasformazione, gli elementi architettonici originali e caratterizzanti le facciate come balconi, loggiati, aperture, mensole, architravi, gronde, ecc. devono essere mantenuti o ripristinati;
- m) tutte le domande di costruzione nella zona devono essere accompagnate da una documentazione cartografica e fotografica della situazione esistente e da un'accurata specifica dei materiali e dei colori che si intendono utilizzare;
- n) le autorimesse, soprattutto nel caso di ricostruzione, riattamento o trasformazione dell'edificio già costruito, devono essere distribuite all'interno dell'edificio stesso e possono essere munite di porte unicamente in legno e disposte in modo da non turbare la composizione delle facciate. Le autorimesse esterne annesse all'edificio principale sono vietate.

5. Grado di sensibilità al rumore (GS): II.

Art. 46 Zona residenziale speciale (ZRS)

1. Per la zona ZRS (zona residenziale speciale), valgono le seguenti norme edificatorie particolari:
 - a) indice di sfruttamento 0.6
 - b) indice di occupazione 30%
 - c) area verde minima 30%
 - d) altezza massima degli edifici
solo tetti piani m 16.50
 - e) distanza minima da confine m 6.00
2. Nella zona sono ammessi edifici a carattere residenziale, commerciale e piccole attività artigianali non moleste.
3. Grado di sensibilità al rumore (GS): II

Art. 47 Zona residenziale semi-estensiva (R2se)

1. La zona R2se (zona residenziale semi-estensiva), comprende parti del territorio nelle quali possono essere costruiti edifici plurifamiliari risolti in gruppi di appartamenti, in unità residenziali contigue, ad atrio e simili, con locali inclusi e annessi destinati ad attività artigianali

e di servizio assolutamente tranquille, purché il loro carattere non risulti in contrasto con la destinazione della zona stessa o di quelle confinanti.

2. Per questa zona valgono inoltre le seguenti norme edificatorie particolari:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| a) indice di sfruttamento | 0.5 |
| b) indice di occupazione | 30% |
| c) area verde minima | 30% |
| d) altezza massima degli edifici | m 7.50 alla gronda
m 9.50 al colmo |
| per tetti piani | m 8.50 |
| e) distanza minima da confine | m 4.00 |

3. Grado di sensibilità al rumore (GS): II

Art. 48 Zona residenziale estensiva (R2e)

1. La zona R2e (zona residenziale estensiva), comprende quelle parti del territorio in cui possono essere costruiti degli edifici comprendenti al massimo due entità abitative.

2. Per questa zona valgono inoltre le seguenti norme edificatorie particolari:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| a) indice di sfruttamento | 0.4 |
| b) indice di occupazione | 30% |
| c) area verde minima | 30% |
| d) altezza massima degli edifici | m 7.50 alla gronda
m 9.50 al colmo |
| per tetti piani | m 8.50 |
| e) distanza minima da confine | m 4.00 |

3. Grado di sensibilità al rumore (GS): II

Art. 49 Zona artigianale-commerciale (ArC)

1. La zona ArC (zona artigianale-commerciale), comprende quelle parti del territorio nelle quali possono essere costruiti edifici a carattere artigianale e commerciale.

La residenza è proibita ad eccezione dei vani abitativi giustificati dalle necessità di custodia o sorveglianza degli stabilimenti. Di regola l'ampliamento delle costruzioni esistenti in contrasto con la destinazione prevista non è ammesso.

2. Per questa zona valgono inoltre le seguenti norme edificatorie particolari:

- | | |
|----------------------------------|---|
| a) indice di edificabilità | 5.0 (massimo) |
| b) indice di occupazione | 60% |
| c) area verde minima | 15% |
| d) altezza massima degli edifici | m 12.50 alla gronda
m 14.50 al colmo |
| per tetti piani | m 13.50 |
| e) distanza minima da confine | m 4.00 |

3. Grado di sensibilità al rumore (GS): III

- c) altezza massima degli edifici: m 10.50 alla gronda
m 12.50 al colmo.
- d) distanza minima da confine: m 4.00
- Grado di sensibilità al rumore (GS): II.
- EP 3 La zona EP 3 in località Runcasgèll è riservata per la costruzione di edifici per l'amministrazione e sale comunali.
- Parametri edificatori:
- a) indice di edificabilità IE: 4 mc/mq
- b) indice di occupazione IO: 40%
- c) altezza massima degli edifici: m 10.50 alla gronda
m 12.50 al colmo.
- d) distanza minima da confine: m 4.00
- Grado di sensibilità al rumore (GS): II.
- EP 4 La zona EP 4 in località Davesco è riservata per la costruzione di edifici di culto.
- Parametri edificatori:
- valgono le prescrizioni relative al rispettivo bene culturale BCL 2 .
- Grado di sensibilità al rumore (GS): II.
- EP 5 La zona EP 5 in località Davesco è riservata per la costruzione di edifici residenziali e amministrativi legati alle attività di culto.
- Parametri edificatori:
- come quelli della zona EP1.
- Grado di sensibilità al rumore (GS): II.
- EP 6 La zona EP 6 in località Soragno è riservata per la costruzione di edifici di culto.
- Parametri edificatori:
- valgono le prescrizioni relative al rispettivo bene culturale BCL 5.
- Grado di sensibilità al rumore (GS): II

Art. 54 Zona per attrezzature pubbliche

1. Nella zona AP le attività ammesse sono quelle specificate per ogni singolo comparto
2. L'edificazione e la sistemazione dei singoli comparti AP devono avvenire sulla base di un progetto architettonico unitario, realizzabile anche a tappe, così da ottenere un complesso urbanisticamente valido, armonizzato con il contesto circostante.
3. Il fabbisogno di posteggi deve essere determinato caso per caso, tenendo in considerazione le caratteristiche particolari delle attività, la distribuzione nel tempo delle attività, la provenienza degli utenti e la disponibilità di posteggi pubblici nei dintorni.
4. Per i singoli comparti AP valgono le seguenti prescrizioni di zona.

AP 1 La zona AP 1 in località Boschina è adibita ad area sportiva. Non sono ammesse edificazioni su questi fondi e lo stato fisico degli stessi non deve essere modificato. Il terreno deve inoltre mantenere le sue caratteristiche pedologiche e strutturali inalterate.

Grado di sensibilità al rumore (GS): II

AP 2 La zona AP 2 in località "nei piani" è adibita ad area sportiva, per il "Campo da calcio" con gli edifici e i servizi necessari alle attrezzature e per scopi so-

ciali (per esempio campi di calcio, campi da tennis, campi di pallacanestro, piste di atletica, pista finlandese, bar, relativi posteggi, ecc...).

Grado di sensibilità al rumore (GS): II

AP 3 La zona AP 3 in località Davesco é riservata per il cimitero con le relative strutture di supporto. È previsto il mantenimento dell'impianto esistente, contenente beni culturali protetti d'interesse cantonale. Sono pure ammesse costruzioni accessorie ai sensi dell'art. 6 cpv. 8, nel rispetto degli obiettivi della zona di protezione del monumento storico.

Grado di sensibilità al rumore (GS): II.

AP 4 La zona AP 4 in località Favadino è riservata per lo svago e i giochi, con la posa delle necessarie infrastrutture. Oltre agli impianti necessari allo scopo, sono ammesse costruzioni accessorie di servizio.

Grado di sensibilità al rumore (GS): II.

AP 5 La zona AP 5 in località Soragno è riservata quale giardino pubblico, con possibilità di costruzione di attrezzature leggere necessarie allo scopo, come pure eventuali costruzioni accessorie di servizio.

Grado di sensibilità al rumore (GS): II.

AP6 La zona AP 6 in località Ronchetti è riservata quale giardino pubblico, con possibilità di costruzione di attrezzature leggere necessarie allo scopo, come pure eventuali costruzioni accessorie di servizio.

Grado di sensibilità al rumore (GS): II

AP 7 La zona AP 7 in località Davesco è riservata quale giardino pubblico, con possibilità di costruzione di attrezzature leggere necessarie allo scopo, come pure eventuali costruzioni accessorie di servizio.

Grado di sensibilità al rumore (GS): II.

AP 8 La zona AP 8 in località Davesco è riservata al vecchio lavatoio pubblico. Fanni stato le specifiche prescrizioni relative ai beni culturali.

Grado di sensibilità al rumore (GS): II.

AP 9 La zona AP 9 in località Selva della Chiesa è riservata al serbatoio acqua potabile.

Grado di sensibilità al rumore (GS): II.

AP 10 La zona AP 10 in località Ciapèi è riservata al serbatoio acqua potabile.

Grado di sensibilità al rumore (GS): II.

AP 11 La zona AP 11 in località Ponte di Valle è riservata alla stazione di pompaggio del Consorzio Depurazione acque del Medio Cassarate.

Grado di sensibilità al rumore (GS): II.

5. In tutti i comparti, se non diversamente stabilito, la distanza minima verso i confini privati è di m 4.00.

D. PIANO DEL TRAFFICO

Art. 55 Piano del traffico

1. Finalità

Il piano del traffico definisce e organizza la rete dei trasporti alfine di garantire lo svolgimento sicuro, funzionale ed economico della mobilità.

Art. 56 Elementi del piano del traffico

Nel piano del traffico sono indicati tutti gli elementi del sistema viario vincolanti sia per l'Ente pubblico che per il privato.

In particolare sono riportati i seguenti elementi vincolanti:

- strade
- percorsi pedonali e piste ciclabili
- posteggi pubblici
- trasporti pubblici (ubicazione delle fermate principali)
- linee di arretramento e di costruzione
- sentieri e passi pedonali
- tratto in galleria

Art. 57 Strade

1. Le strade si suddividono, secondo la loro funzione, in:
 - strade di collegamento
 - strade di raccolta
 - strade di servizio.
2. Nell'ambito dei progetti definitivi, rispetto al tracciato inserito nel piano del traffico, sono possibili piccole modifiche dettate da esigenze tecniche e di affinamento del progetto.

Art. 58 Linee d'arretramento e linee di costruzione

1. Le linee di arretramento indicate sul piano del traffico fissano il limite fino al quale è possibile costruire.
2. Le linee di costruzione indicate sul piano del traffico stabiliscono l'obbligo di allineamento degli edifici lungo le stesse.
3. Le linee non si applicano agli edifici o impianti:
 - di piccola entità quali cinte, siepi, accessi o pergole
 - edificate nel sottosuolo sotto una profondità di almeno 0.50 ml dal livello della strada di riferimento e ad almeno 1.00 ml di distanza dal ciglio della stessa.
4. In casi eccezionali, il Municipio può concedere deroghe all'obbligo dell'arretramento e dell'allineamento. Per le strade cantonali è comunque necessario il parere vincolante dell'autorità cantonale

Art. 59 Percorsi pedonali e piste ciclabili

1. I percorsi pedonali e le piste ciclabili si suddividono, secondo la loro funzione, in:
 - strade pedonali, ad uso prioritario dei pedoni; le disposizioni di polizia regolano eventuali limitazioni di accessibilità per i veicoli e i ciclisti.
 - sentieri e passi pedonali
 - piste ciclabili
2. Lungo i percorsi pedonali ed i sentieri è ammesso laddove possibile, anche il transito dei ciclisti.
Lungo le piste ciclabili è ammesso, laddove possibile, anche il transito dei pedoni.

L'uso più restrittivo può essere regolato con misure di polizia.

3. Il Comune ha la facoltà d'espropriare i diritti necessari alla realizzazione dei percorsi pedonali e delle piste ciclabili.

Art. 60 Posteggi pubblici

1. I posteggi pubblici si suddividono, secondo le loro caratteristiche costruttive in:

- posteggi all'aperto
- posteggi coperti

e secondo la loro destinazione e modalità d'uso (park & ride, corta durata, lunga durata per residenti, ecc.).

2. Le aree riservate per posteggi pubblici e le capienze approssimative sono le seguenti:

P1	Via Morella	10 posti-auto
P2	Cimitero	1 posto-auto
P3	Via Belana	9 posti-auto
P4	Via al Ram	21 posti-auto
P5	Via della Zoca	3 posti-auto
P6	Via Belvedere	5 posti-auto
P7	Strada cantonale	30 posti-auto
P8	Piazzetta S. Giuseppe	2 posti-auto
P9	Piazzetta S. Giuseppe	6 posti-auto
P10	Via Carlo Bossoli	10 posti-auto
P11	Via Carlo Bossoli	8 posti-auto

Art. 61 Trasporti pubblici

I trasporti pubblici indicati nel PR considerano quelli su gomma:

- fermate in sede all'area stradale.

Art. 62 Arredi di strade, piazze pubbliche e posteggi

1. Nelle aree destinate al traffico sono ammessi sistemazioni di aree verdi e arredi, quali servizi igienici, cabine, tettoie, strutture per la raccolta dei rifiuti domestici, cartelloni, sculture, fioriere, aiuole e singoli alberi, ecc....

Tali elementi devono essere dimensionati e disposti in modo da non perturbare la funzionalità del traffico.

2. Nel piano del traffico sono indicate le alberature che fanno parte dell'arredo stradale.

3. Le alberature sono realizzate dal Comune.

Laddove l'alberatura è prevista su sedime privato, le spese risultanti, compresa la manutenzione, sono a carico del Comune.

Sono conteggiabili gli indici della relativa zona edificabile.

Il Municipio stabilisce in via di Regolamento la gestione delle alberature.

E. PIANO DEI SERVIZI TECNOLOGICI

Art. 63 Piano dei servizi tecnologici

1. Finalità

Il piano dei servizi tecnologici delimita e definisce i servizi pubblici, come canalizzazione, acquedotto e simili, per i quali valgono i rispettivi regolamenti.

2. Contenuto

Il piano di cui al primo capoverso ha carattere indicativo.

IV. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64 Deroghe

1. Oltre ai casi specificati nelle presenti normative, il Municipio può concedere deroghe alle presenti disposizioni.

2. La concessione di deroghe è subordinata all'adempimento cumulativo delle seguenti condizioni:

- esistenza di una situazione eccezionale
- rispetto delle finalità e dello spirito del PR,
- rispetto dell'interesse pubblico e di altri interessi privati preponderanti quali i rapporti di vicinato

3. La decisione sulle deroghe deve essere motivata in modo esauriente al momento della concessione della licenza edilizia

Art. 65 Entrata in vigore

1. Il P.R. e queste norme d'attuazione entrano in vigore secondo la L.E. e il R.A.L.E.

2. Esse abrogano ogni altra norma contraria o incompatibile dei regolamenti comunali sin qui in vigore.

Allegati:

Allegato 1

Schemi per muri di controriva

Allegato 2

Schemi per opere di cinta e di sostegno